



COMUNE DI SOVER

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 114

della Giunta Comunale

Oggetto: **D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 E LINEE GUIDA ANAC DELIBERA N. 311/2023. WHISTLEBLOWING: ADOZIONE DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA, CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno **diciassette ottobre** alle ore **12:40**, si è convocata la Giunta comunale in modalità videoconferenza, ai sensi del Regolamento comunale approvato con Delibera del Consiglio comunale n.9 dd.29.08.2022.

Presenti i Signori:

		PRESENTI / ASSENTI
BAZZANELLA ELIO	SINDACO	Presente
SIGHEL ROSALBA	VICESINDACO	Presente
TODESCHI MARINA	ASSESSORE	Presente
DENARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. Fontanari Ivano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BAZZANELLA ELIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 E LINEE GUIDA ANAC DELIBERA N. 311/2023. WHISTLEBLOWING: ADOZIONE DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA, CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di Whistleblowing, riformando la disciplina riguardante l'istituto del Whistleblowing e raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che di quello privato.

Dato atto che la Direttiva UE 2019/1937 pone come centrale il ruolo del whistleblower nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme e al fine della salvaguardia dell'interesse pubblico collettivo. Obiettivo del legislatore è impedire o contrastare condotte che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche in ambiti in cui le violazioni possono arrecare un grave pregiudizio al pubblico interesse. Per raggiungere tale obiettivo, la stessa direttiva europea impone agli stati membri di obbligare un ampio numero di soggetti a mettere a disposizione dei potenziali segnalanti canali di segnalazione efficaci, riservati, sicuri e a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni.

Dato atto che l'istituto del Whistleblowing non rappresenta una novità nel nostro ordinamento essendo già previsto per il settore pubblico dalla legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dalla legge n. 179 del 2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), che ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Preso atto che la nuova disciplina è orientata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione e si conferma quale strumento per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni. Garantire pertanto la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione e, di riflesso per l'interesse pubblico collettivo; tale protezione viene, ora ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone indicate nella segnalazione.

Viste le principali novità contenute nella nuova disciplina che sono:

- l'estensione dei destinatari degli obblighi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (RPCT) esterno

- (gestito da Anac), nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
 - la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
 - i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
 - la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da Anac che dall'Autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
 - la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da Anac e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Inoltre la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Preso atto che anche a seguito della nuova disciplina la segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) del Comune (Segretario comunale), evidenziando che nel disciplinare che si allega alla presente sono definiti il ruolo e i compiti del RPCT, nonché le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge.

Preso atto di quanto sopra e ritenuto pertanto opportuno approvare la nuova procedura di segnalazione di violazioni e di disposizioni normative nazionali o dell'unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica e disciplina della tutela della persona che segnala violazioni, allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale, in adeguamento alla normativa di cui al citato Decreto Legislativo n. 24/2023.

Richiamata la determinazione del Segretario comunale n. 135 di data 14.12.2023 relativa all'affidamento alla Whistleblowingsolutions I.S. srl, del servizio di "whistleblowing".

Dato atto che la suddetta piattaforma informatica "whistleblowing" messa a disposizione dal Comune di Sover per la gestione delle segnalazioni garantisce, tramite sistemi di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in attuazione della normativa vigente (Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24).

Visti:

- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
- la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- il D.Lgs. 36/2023;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 17.12.2024;
- richiamato lo Statuto comunale.

Preso atto del parere favorevole di cui all'art. 185 della L.R. 03/05/2018 n. 2, preventivamente reso in ordine alla regolarità tecnica; dato altresì atto che per il presente provvedimento non è previsto il parere contabile in quanto non vi è alcun impegno di spesa.

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi

dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", al fine di poter procedere all'adozione della procedura in questione.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del suddetto "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";

A seguito di distinte votazioni, con i voti favorevoli unanimi dei presenti e votanti, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto espresso in premessa, la procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D.lgs. n. 24 dd.10.03.2023) (c.d. whistleblowing), nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di disporre la pubblicazione del testo di cui al punto precedente sul sito istituzionale dell'Ente nella *sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti > Prevenzione della corruzione > Whistleblowing*;
3. Di portare il testo approvato a conoscenza del personale dipendente dell'Ente e dell'amministrazione comunale;
4. Di dare atto che la nuova procedura di segnalazione e le disposizioni per la tutela del Whistleblower saranno inserite nell'aggiornamento del Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione (PIAO);
5. Di dare evidenza che la nuova disciplina integra e in parte sostituisce, per quanto non più compatibile, i contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ora trasfusi, a seguito dell'introduzione del D.L. 80/2021 convertito con L. 113/2021, all'interno della specifica sezione anticorruzione del PIAO 2023-2025, aggiornamento anno 2025;
6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato dalla L.R. 21 luglio 2025, n. 5;
7. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime ed ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Avverso le deliberazioni della Giunta comunale sono ammessi:

a. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

c. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.

() I ricorsi sub. b. e sub. c. sono alternativi.*

*(**) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.*

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
BAZZANELLA ELIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fontanari Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, 17-10-2025

Fontanari Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (articoli 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 14-10-2025

Il responsabile della struttura competente
f.to Fontanari Ivano

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 22-10-2025 fino al 01-11-2025 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fontanari Ivano

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 02-11-2025 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fontanari Ivano